

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

EXPO 2015 S.p.A., con sede legale in Via Rovello 2, Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione al R.E.A. Milano n. 1890226, codice fiscale e partita IVA 06398130960, rappresentata ai fini del presente atto dal Dr. Giuseppe Sala, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società e munito dei necessari poteri, (di seguito "**Expo**")

E

(●), con sede legale in (●), capitale sociale Euro (●), iscrizione al R.E.A. Milano n. (●) codice fiscale e partita IVA (●), in persona del Dr. (●), in qualità di (●), domiciliato per la carica presso la sede della società e munito dei necessari poteri (di seguito "**Partner**" e/o l' "● **Partner**")

Expo e (●), di seguito, individualmente anche definiti come "**Parte**" e collettivamente come "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a) Con avviso pubblicato in data (●) Expo ha indetto una procedura di selezione per la ricerca di una società partner nel ruolo di "(●)Partner" riportato nell'Allegato 1, per lo sviluppo e la realizzazione dei servizi funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015.
- b) Il Partner è un'azienda attiva nel settore di (●).
- c) (●) ha predisposto e inserito nella Proposta tecnica di cui all'Allegato 3 un progetto coerente con i requisiti fissati da Expo nell'avviso pubblico di ricerca di un ("**Qualifica**") Partner.
- d) In base agli esiti della procedura di selezione di cui al punto a), (●) è stata selezionata per l'assunzione del ruolo di "(**Qualifica**) Partner" come si evince dall'Allegato 2.
- e) Expo intende, dunque, concedere a (●), che accetta, i diritti descritti all'Art. 3 che verranno esercitati alle condizioni e secondo i termini di cui al presente Accordo.
- f) A fronte della concessione di tali diritti (●) si obbliga a porre in essere le seguenti attività:
 - i. la prestazione dei servizi di (●) (di seguito, "**Servizi**") e le relative modalità di esecuzione, rientranti nella definizione dei servizi di cui all'Art. 2 seguente e degli Allegati 3 e 11;
 - ii. nonché, in quanto preliminari e necessarie per la successiva prestazione dei servizi di cui al punto f) (i), le attività descritte negli Allegati 3 e 11. Al fine di permettere la realizzazione di quanto precede, Expo si obbliga a concedere al Partner l'uso di spazi nel sito espositivo secondo le condizioni di cui al presente Accordo.
- g) Il Partner ha dichiarato di avere tutte le competenze e conoscenze e di disporre del know how e delle risorse necessarie a svolgere le attività previste dal presente Accordo, nonché di impegnarsi, durante il periodo di efficacia dello stesso, ad investire per un continuo aggiornamento tecnologico di (●), come definito nel successivo Art. 2, e del set di servizi da fornire.
- h) Le Parti si sono date reciprocamente atto che Expo ha già concluso o comunque concluderà analoghi contratti di sponsorizzazione con altre imprese e che sarà molto importante, soprattutto nelle attività

correlate allo sviluppo delle infrastrutture del sito espositivo, uno stretto coordinamento tra i vari sponsor e Expo ai fini di ottimizzare e valorizzare gli esiti dei reciproci interventi.

Tutto ciò premesso, resta intesa quanto segue.

Art. 1 – Premesse e Allegati

Le Premesse e i seguenti Allegati:

- Allegato 1: Condizioni generali “(●)Partner”;
- Allegato 2: Comunicazione da parte di Expo a (Partner) di aggiudicazione del ruolo di “(●)Partner”;
- Allegato 3: Proposta tecnica Partner
- Allegato 3 - Annesso 1: Consistenze dell’offerta (●)
- Allegato 3 - Annesso 2: Consistenze dell’offerta infrastruttura (●) ;
- Allegato 4: Marchi Partner, Manuale per l’Uso dei Marchi Partner e Linee Guida sull’immagine e l’identità di Partner;
- Allegato 5: Marchi Expo e Manuale per l’Uso dei Marchi Expo
- Allegato 6: Mappa del Sito Espositivo;
- Allegato 7: Corrispettivi;
- Allegato 8: Termini e modalità di pagamento;
- Allegato 9: Diritti di Partnership;
- Allegato 10: Programma di Marketing e Promozione;
- Allegato 11: Descrizione e disciplina della fornitura dei Servizi indicati nell’Allegato 3;
- Allegato 12: Cause di forza maggiore.

formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art 2 – Definizioni

Nel testo del presente Accordo, le seguenti espressioni, avranno il significato di seguito indicato.

Accordo: il presente accordo.

Diritti di Partnership: i diritti concessi da Expo al Partner descritti all’Art. 3 del presente Accordo.

Expo Milano 2015: l’Esposizione Universale che si svolgerà in Milano dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015.

Marchio/i Partner: i marchi, loghi e/o segni distintivi di (Partner) che potranno essere utilizzati in abbinamento al Marchio/i Expo come dettagliati nell’Allegato 4.

Marchio/i Expo: i marchi, i loghi, i segni distintivi e le immagini ufficiali di Expo Milano 2015 come descritti nell’Allegato 5.

Settore Merceologico: il settore merceologico relativo ai servizi di cui all’Allegato 3, ovvero anche di quei servizi che Expo dovesse acquistare da (Partner) nell’ambito dell’oggetto dell’Allegato 3, secondo la disciplina di cui all’Art. 10.3

Sito Espositivo: l’area di circa 1,1 milioni di metri quadrati in cui si svolgerà Expo Milano 2015, come meglio identificata nella mappa di cui all’Allegato 6.

Partecipanti: Paesi, Istituzioni e Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e società private che gestiranno uno spazio all’interno del sito espositivo.

Programma di Marketing e Promozione: programma nazionale ed internazionale di marketing e comunicazione, comprensivo delle attività di visibilità per il (Qualifica) Partner prodotte in relazione all’Accordo e adeguatamente valorizzate dal punto di vista economico. Il piano sarà predisposto da Expo ed inviato annualmente a (Partner) così come regolamentato all’Art. 8.4.

Servizi: L’insieme dei servizi oggetto della fornitura di (Partner) per Expo e Expo Milano 2015 come descritti nell’Allegato 3.

Art. 3 – Diritti di Partnership

Alle condizioni e secondo i termini di cui al presente Accordo, Expo garantisce a (Partner), che accetta, i diritti dettagliatamente indicati nell'Allegato 9.

Art. 4 – Esclusiva

Tutti i Diritti di Partnership si intendono concessi a (Partner) in esclusiva per il Settore Merceologico relativamente a tutto il mondo. Expo garantisce, pertanto, che al momento della stipula dell'Accordo non avrà concesso, ne concederà per tutta la durata dell'Accordo, direttamente o indirettamente ad alcuno soggetto i Diritti di Partnership di cui all'Accordo stesso nel Settore Merceologico con riferimento all'Allegato 3.

Art. 5 – Corrispettivi fissi

5.1 A fronte della concessione da parte di Expo dei Diritti di Partnership, (Partner) si obbliga a corrispondere ad Expo un corrispettivo totale fisso pari a Euro _____(_____), non soggetto ad alcuna possibile revisione con riferimento alla quantificazione dell'importo totale, suddiviso come segue:

- a) Euro _____(_____) oltre IVA, che sarà corrisposto da (Partner) attraverso pagamento in denaro in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 8;
- b) Euro _____(_____) oltre IVA, che sarà erogato da (Partner) attraverso la prestazione dei Servizi per Expo Milano 2015 come meglio descritti negli Allegati 3 e 11. Nell'Allegato 7 è indicata la ripartizione dell'importo di cui al presente punto b) sulle singole componenti con il dettaglio dei costi delle singole attività.

Art. 6 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi fissi

6.1 Expo provvederà a fatturare l'importo pari a Euro _____ (_____) oltre IVA di cui al precedente Art. 5, lettera a) a (Partner) secondo il calendario previsto nell'Allegato 8. Le relative fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla relativa data di emissione mediante bonifico bancario presso l'azienda di credito le cui coordinate bancarie verranno fornite da Expo.

6.2 Le Parti concordano che la fatturazione e i termini di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Art. 5, lettera b) saranno contestuali, in modo che le fatture di (Partner) a Expo e le fatture di Expo a (Partner) siano pagate mediante compensazione sul presupposto di una operazione permutativa ex Art. 1552 c.c. In conseguenza, (Partner) erogherà, a favore di Expo, servizi per un controvalore totale concordato pari ad Euro _____(_____) oltre IVA ed Expo erogherà, a favore di (Partner), servizi per un controvalore totale concordato pari ad Euro _____(_____) oltre IVA di cui al precedente Articolo 5, in conformità alle previsioni dell'Allegato 8 previa verifica in contraddittorio tra le Parti dei singoli servizi, della loro corretta esecuzione secondo quanto previsto dagli Allegati 3 e 11 e dal presente Accordo e previo benessere dello *Steering Committee* di cui all'Art. 11.

6.3 Tutti gli importi fatturati da (Partner) e da Expo ai sensi del precedente Articolo 6.1 saranno pagati a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di emissione delle rispettive fatture. Il pagamento degli importi fatturati di cui al precedente Art. 6.2 avverrà mediante compensazione alla data di scadenza sul presupposto di una operazione permutativa ex Art. 1552 c.c.

Art. 7 – Modalità di sfruttamento dei Diritti di Partnership

7.1 (Partner) si obbliga ad esercitare i Diritti di Partnership in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine di Expo Milano 2015 e di Expo e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili.

7.2 (Partner) s'impegna a garantire che nessun atto o affermazione di (Partner) stessa attraverso qualsiasi strumento di comunicazione o altro messaggio pubblicitario, di marketing o materiale promozionale da essa utilizzato, arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine di Expo e/o dei Marchi Expo.

7.3 (Partner) dichiara di aver ricevuto copia del Manuale d'uso dei Marchi Expo e dichiara di averne acquisito piena e completa conoscenza e di impegnarsi ad una stretta osservanza rispetto a quanto ivi stabilito. Lo scopo di tale Manuale è di fornire ai partner di Expo le procedure e le linee guida cui conformarsi per proteggere i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Expo. Una copia del Manuale d'uso dei Marchi Expo è stata inviata a (Partner) nell'attuale stato di avanzamento, quest'ultima sarà prontamente avvisata in caso di produzione di future edizioni dei suddetti documenti, che le saranno tempestivamente inviati da parte di Expo.

Le Parti danno atto che, essendo attualmente in fase di predisposizione, da parte di Expo, le Linee Guida sull'immagine e l'identità di Expo, (Partner) si obbliga a verificare con Expo le modalità di uso dei Marchi Expo ed a rispettarne successivamente le relative indicazioni.

(Partner) si obbliga sin d'ora ad una stretta osservanza anche delle successive versioni del Manuale d'uso dei Marchi Expo e delle Linee guida sull'immagine e l'identità di Expo che saranno a disposizione sul sito web di Expo.

E' vietato, da parte di (Partner), l'utilizzo del/dei Marchio/i Expo disgiuntamente dalla Qualifica.

7.4 Expo invierà a (Partner), per ogni anno di durata dell'Accordo, un Programma di Marketing e Promozione di Expo Milano 2015 entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del Programma di riferimento e, comunque, a partire da ottobre 2012 per il Programma relativo all'anno 2013 di cui all'Allegato 10. Nell'ambito delle campagne e/o eventi inclusi nell'annuale Programma di Marketing e Promozione di Expo Milano 2015 verranno riprodotti i Marchi (Partner), definiti, di volta in volta, in base alla natura, finalità e luogo in cui si terranno gli eventi ivi descritti. (Partner) condividerà di volta in volta tali marchi con Expo che non potrà negarne irragionevolmente l'utilizzo.

(Partner) dichiara e garantisce a Expo che l'uso dei Marchi (Partner) non comporta la violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Conseguentemente, (Partner) si obbliga a tenere sollevata ed indenne Expo da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta in relazione all'uso dei Marchi (Partner) in esecuzione dell'Accordo, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i Marchi (Partner) violino diritti di proprietà industriale e intellettuale, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, (Partner) sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Expo e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- tali violazioni siano basate in tutto o in parte sull'uso dei Marchi (Partner) da parte di Expo;
- Expo avvisi tempestivamente (Partner) della contestazione ricevuta e lasci ad (Partner) l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

7.5 (Partner) prende atto che Expo avrà la facoltà di apportare delle modifiche agli eventi di cui al Programma di Marketing e Promozione comunicato annualmente (a titolo esemplificativo e non esaustivo dal punto di vista del contenuto e/o della location e/o della data in cui avranno luogo gli eventi e/o delle modalità organizzative). L'esercizio da parte di Expo della facoltà di cui al presente Art. 7.5:

- (i) dovrà essere comunicato a (Partner) per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data inizialmente prevista nel programma relativo all'evento oggetto della modifica;
- (ii) non comporterà alcun inadempimento da parte di Expo al presente Accordo, né alcun diritto per (Partner) ad una riduzione dei corrispettivi pattuiti.

7.6 Al fine di proteggere l'esclusività merceologica riconosciuta ai partner di Expo, (Partner) dovrà porre in essere i propri migliori sforzi, ove possibile, al fine di cooperare con gli altri partner nello sfruttamento dei Diritti di Partnership e Expo dovrà richiedere agli altri partner di impegnarsi a fare altrettanto nei confronti di (Partner). A tal fine, Expo si obbliga a fornire a (Partner) ogni ragionevole assistenza per il coordinamento di tali attività.

7.7. (Partner) potrà, con il preventivo consenso scritto da rilasciarsi di volta in volta da Expo, utilizzare i Marchi Expo sul proprio sito internet per comunicare il proprio coinvolgimento in Expo Milano 2015. Inoltre, (Partner) potrà inserire link dal proprio sito internet al sito internet di Expo. Expo accetta di fornire link reciproci, il cui utilizzo da parte di (Partner) sarà soggetto alla preventiva approvazione di Expo. Resta inteso che, mentre (Partner) potrà fare riferimento al suo ruolo di (●)Partner di Expo sul proprio sito internet, non potrà sviluppare sul proprio sito internet iniziative dedicate che abbiano come tema Expo Milano 2015 senza il preventivo espresso consenso di Expo. Inoltre, (Partner) nel descrivere il suo rapporto di partnership, non potrà utilizzare informazioni di proprietà di Expo.

Art. 8 – Salvaguardia dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

8.1 (Partner) non potrà utilizzare nessuno dei Marchi Expo in maniera tale da causare confusione nel pubblico con riferimento ai prodotti o servizi per i quali (Partner) ha acquisito i Diritti di Partnership. (Partner) non potrà utilizzare o adottare alcun nome o denominazione commerciale, o marchio o altro segno distintivo che risulti sostanzialmente identico o ingannevolmente simile a ciascun Marchio Expo o ad ogni altro elemento costituente proprietà industriale e/o intellettuale di Expo. Tale obbligo sopravvivrà alla scadenza del presente Accordo.

8.2 Ciascun utilizzo dei Marchi Expo da parte di (Partner) dovrà riprodurre interamente, accuratamente e senza adattamenti il colore, il disegno e l'aspetto dei Marchi Expo come riportati nella versione vigente del Manuale d'uso dei Marchi Expo e delle Linee Guida sull'immagine e l'identità di Expo e dovrà, in generale, conformarsi alle regole ivi indicate. In nessun caso sono consentiti utilizzi di versioni parziali o di singole componenti dei Marchi Expo. Le stesse modalità devono essere seguite da Expo in tutti i casi in cui verranno utilizzati i Marchi (Partner), che dovranno essere adoperati seguendo le Linee Guida sull'immagine e l'identità di (Partner) che quest'ultima fornirà a Expo.

8.3 (Partner) dovrà impedire che qualsiasi denominazione commerciale, logo o marchio relativi a prodotti e/o servizi diversi da quelli appartenenti al Settore Merceologico, siano utilizzati in associazione o in connessione con i prodotti e/o servizi appartenenti al Settore Merceologico o che prodotti e/o servizi di (Partner) diversi da quelli appartenenti al Settore Merceologico esponano uno qualsiasi dei Marchi Expo, né nell'ambito di iniziative di comunicazione né in qualsiasi altro modo.

8.4 (Partner) potrà, con il preventivo consenso scritto di Expo, partecipare a promozioni congiunte utilizzando i Marchi Expo con un altro partner di Expo Milano 2015 ma solo in associazione a prodotti e/o servizi rispetto ai quali il partner di Expo Milano 2015 abbia acquisito diritti attraverso un apposito accordo con Expo.

8.5 Il lancio da parte di (Partner) di qualsiasi pubblicità avente come tema Expo Milano 2015, con o senza la diretta utilizzazione dei Marchi Expo, sarà soggetta alla preventiva approvazione scritta di Expo (che non potrà essere irragionevolmente negata) con valutazione da effettuarsi caso per caso, e (Partner) dovrà sottoporre a Expo ciascun progetto di pubblicità e/o promozione avente come tema Expo Milano 2015 o comunque ad esso correlato prima della sua diffusione. Expo dovrà fornire la relativa autorizzazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del materiale. In difetto di riscontro da parte di Expo entro tale termine, (Partner) sarà libera di procedere alla diffusione del materiale stesso con i contenuti oggetto della comunicazione preventiva ad Expo. Resta inteso tra le Parti che la preventiva approvazione da parte di Expo non implicherà alcuna assunzione di responsabilità da parte di Expo laddove terzi soggetti lamentino la violazione dei propri diritti in conseguenza della diffusione del messaggio pubblicitario e/o promozionale.

8.6 (Partner) non potrà far uso verso terzi o verso il pubblico in generale ed a qualsiasi fine di espressioni quali “selezionato”, “approvato”, “garantito” o “preferito” da Expo o qualsiasi altra espressione simile, fatti salvi specifici accordi presi di volta in volta con Expo.

8.7 Qualora (Partner) intendesse utilizzare o associare qualsiasi prodotto e/o servizio diverso da quelli appartenenti al Settore Merceologico per pubblicizzare o promuovere la vendita di prodotti e/o servizi appartenenti al Settore Merceologico, utilizzando i Diritti di Partnership, in tal caso, nella misura in cui i prodotti e/o servizi oggetto di tale proposta di utilizzazione ricadano all'interno di una categoria di prodotti e/o servizi oggetto di accordo tra Expo e altri partner di Expo Milano 2015, (Partner) potrà:

(i) utilizzare i prodotti e/o servizi commercializzati dal partner di Expo Milano 2015 in questione o, in alternativa,

(ii) utilizzare prodotti sprovvisti di marca.

Qualora i prodotti e/o servizi oggetto di tale proposta di utilizzazione non ricadano all'interno di nessuna categoria di prodotti e/o servizi oggetto di accordo tra Expo e altri partner di Expo Milano 2015, (Partner) potrà utilizzare o associare tali prodotti e/o servizi per pubblicizzare o promuovere la vendita di prodotti e/o servizi appartenenti al Settore Merceologico, ma solo ove siano sprovvisti di marca. (Partner) si obbliga, in ogni caso, a richiedere preventivamente ad Expo informazioni sulle tipologie di prodotti e/o servizi riservati ad altri partner di Expo Milano 2015 diversi da (Partner) e ad informare preventivamente Expo della volontà di procedere ai sensi del presente Art. 9.7. Expo richiederà che gli altri partner di Expo Milano 2015 assumano gli stessi impegni assunti da (Partner).

8.8 (Partner) riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo o interesse relativi ai Marchi Expo o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Expo, fatti salvi i diritti d'uso dei Marchi Expo come disciplinati dal presente Accordo e che nulla all'interno del presente Accordo potrà essere interpretato come cessione o garanzia a (Partner) di qualsiasi diritto, titolo o interesse.

8.9 (Partner) si obbliga a fare in modo di non indurre, influenzare, assistere o delegare in nessun modo, direttamente o indirettamente, qualsiasi altro soggetto, sia durante sia dopo la durata del presente Accordo, a:

- a) non sostenere, in alcuna sede, l'invalidità di nessuno dei Marchi Expo o di altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Expo;
- b) non contestare la titolarità in capo a Expo dei Marchi Expo o di altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Expo.

8.10 (Partner) si obbliga a non presentare alcuna richiesta di registrazione che includa, in tutto o in parte, qualsiasi segno distintivo simile o ingannevolmente simile ai Marchi Expo o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Expo.

8.11 Qualora (Partner), con il preventivo consenso scritto di Expo, utilizzasse i Marchi Expo in una configurazione diversa da quelle previste nell'ambito del presente Accordo, le previsioni dell'Accordo medesimo si applicheranno *mutatis mutandis* a tali diverse configurazioni.

8.12 Qualora si verificasse, nel periodo di durata del presente Accordo, qualsiasi abuso o uso non autorizzato dei Marchi Expo in associazione con prodotti e/o servizi sostanzialmente simili a o concorrenti con quelli appartenenti al Settore Merceologico, inclusi comportamenti riconducibili all'*Ambush Marketing*, (Partner) dovrà, non appena ne abbia avuto notizia, comunicare tale informazione a Expo per iscritto, descrivendo i fatti con un ragionevole livello di dettaglio. Expo dovrà, in buona fede, determinare se e quali iniziative intraprendere per far cessare tali abusi o usi non autorizzati, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione scritta di contestazione ai terzi inadempienti, l'attivazione di azioni giudiziali, la richiesta di provvedimenti di urgenza o la negoziazione e il raggiungimento di un ragionevole accordo. (Partner) riconosce che Expo non sarà obbligata ad aderire alla richiesta di (Partner) di iniziare o continuare azioni legali se, in base a motivati pareri dei consulenti legali di Expo, l'azione richiesta non abbia sufficiente probabilità di successo. (Partner) accetta di fornire quella ragionevole assistenza che si renda necessaria o consigliabile in ogni contenzioso o altra

procedura. Le spese legali connesse con le suddette azioni e procedure concordate saranno suddivise tra le Parti al 50% (cinquanta per cento).

Expo dichiara e garantisce a (Partner) che l'uso dei Marchi non comporta la violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Conseguentemente, Expo si obbliga a tenere sollevata ed indenne (Partner) da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta in relazione all'uso dei Marchi in esecuzione del presente Accordo, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i Marchi violino diritti di proprietà industriale e intellettuale, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, Expo sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di (Partner) e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- i. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sull'uso dei Marchi Expo da parte di (Partner);
- ii. (Partner) avvisi tempestivamente Expo della contestazione ricevuta e lasci a Expo l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

8.13 Expo ha sviluppato una propria strategia per contrastare fenomeni di associazione non autorizzata di marchi ad Expo Milano 2015 e/o ai Marchi Expo ed adotterà eventuali ulteriori strumenti suggeriti da (Partner) per proteggere i Diritti di Partnership e i rapporti di (Partner) con Expo. (Partner) fornirà la propria ragionevole cooperazione a tale riguardo.

Art. 9 – Attività a carico di (Partner)

9.1 Con riferimento alle attività per le quali verrà erogato il corrispettivo di cui al precedente Articolo 5, lettera b), (Partner) si obbliga alla prestazione dei Servizi contenuti nell'Allegato 3, obbligandosi Expo ad affidare a (Partner) la realizzazione delle attività descritte e disciplinate negli Allegati 3 e 11 preliminari e necessarie per la successiva prestazione dei Servizi, e ricomprese nel corrispettivo di cui all'Art. 5.

9.2 Resta inteso che le attività descritte nell'Allegato 3 potranno subire variazioni – da concordarsi per iscritto tra le Parti preventivamente alla loro realizzazione - nella quantità o nella natura dei Servizi forniti, fermo restando che il valore complessivo dei Servizi dovrà risultare in ogni caso commisurato al corrispettivo di cui al precedente Articolo 5, lettera b).

9.3 Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 9.2 che precede, qualora Expo comunichi per iscritto a (Partner) di voler usufruire di Servizi ma eccedenti la valorizzazione di cui all'Art. 5.1 lettera b), (Partner) dovrà sottoporre a Expo un preventivo dei costi di tali servizi extra. Fatte salve le applicabili previsioni di legge, le Parti si danno reciprocamente atto che (Partner) avrà il diritto di fornire i predetti servizi soltanto qualora la sua offerta sia inferiore o pari a quelle inoltrate a Expo da terzi.

9.4 Ove Expo rilevi un inadempimento rispetto a quanto pattuito ai sensi dell'Art. 9, Expo dovrà contestare a (Partner) tale inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15.2. del presente Accordo. Resta inteso che ove l'inadempimento di (Partner) abbia determinato maggiori oneri e/o spese e/o costi rispetto a quanto previsto dal presente Accordo essi rimarranno ad integrale carico di (Partner).

9.5 Ove si verifichi un inadempimento di (Partner), nella fornitura dei Servizi lo *Steering Committee*, come definito nell'Articolo seguente, adotterà le determinazioni che consentano un recupero dei tempi previsti e (Partner) si obbliga sin d'ora ad attuare le indicazioni che verranno all'uopo assunte.

9.6 Nel caso d'inadempimento delle previsioni di cui agli Articoli 9.1, 9.2 e 9.5 da parte di (Partner), Expo avrà diritto, nei limiti dell'importo di cui all'Art. 5.1 lettera b) e previsto in ogni semestralità di validità dell'Accordo (così come specificato nel punto 1.1 dell'Allegato 8) di ottenere da (Partner) a titolo di compensazione per l'inadempimento delle previsioni di cui agli Articoli 9.1, 9.2 e 9.5, ulteriori Servizi per un controvalore condiviso con Expo nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 7.

Qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo da parte di (Partner), tale compensazione non fosse oggettivamente possibile con i Servizi, le Parti s'impegnano in buona fede e rispettando i principi generali dell'Accordo a ricercare una soluzione, anche attraverso la compensazione di crediti residui verso Expo, che compensi Expo del mancato recupero dei Servizi non erogati.

9.7 In esecuzione di quanto previsto alla premessa i) dell'Accordo, (Partner) si impegna a rispettare le istruzioni di Expo in merito al coordinamento delle attività poste in essere da (Partner) con le attività poste in essere da altri partner di Expo 2015.

9.8 (Partner) si impegna a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne Expo e i suoi appaltatori da tutti i rischi di esecuzione dei Servizi, come definiti negli Allegati 3 e nell'Allegato 11, e del loro esercizio da qualsiasi causa determinati (_____).

(Partner) dovrà, inoltre, stipulare adeguate coperture assicurative per:

- i. danni ai beni di proprietà, possesso od uso a qualsiasi titolo, con rinuncia al diritto di surroga (ex Art. 1916 c.c.) nei confronti di Expo, suo personale e collaboratori;
- ii. responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

A richiesta (Partner) ne documenterà la vigenza con apposito certificato.

Art 10 – Steering Committee

10.1. Le Parti costituiranno uno *Steering Committee* che avrà il compito di monitorare le attività di cui al combinato disposto dell'Art. 5, lettera b) e dell'Art. 9 del presente Accordo con particolare riguardo al compiuto e corretto adempimento da parte di (Partner) delle relative obbligazioni di prestazione di Servizi di cui all'Allegato 3.

10.2. Lo *Steering Committee* sarà costituito da un numero di membri paritetico per ciascuna Parte da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 8 (otto) che dovranno essere nominati entro _____ (____) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e comunicati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.3. Lo *Steering Committee* sarà operativo sin dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e sino al _____.

10.4. Lo *Steering Committee* interverrà in caso di conflitto e/o disaccordo tra le Parti e, salvo ove diversamente previsto dal presente Accordo, le Parti si obbligano ad allinearsi a quanto sarà da esso stabilito. Lo *Steering Committee* opererà sulla base del regolamento che verrà messo a punto e deliberato in occasione della prima riunione di insediamento.

10.5 Le Parti si obbligano a non sospendere l'esecuzione delle reciproche obbligazioni successivamente alla rimessione della vertenza all'esame dello *Steering Committee* anche laddove lo *Steering Committee* non riesca a dirimere i conflitti e/o i disaccordi di cui all'Articolo 10.4, impregiudicata ogni decisione in merito, anche in relazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti a carico della Parte inadempiente secondo la decisione che verrà assunta dal foro competente in conformità alle previsioni di cui all'Art. 21.2.

10.6 Le disposizioni di cui al precedente Articolo 10.5 non si applicano laddove la controversia insorga relativamente all'estensione e all'utilizzo del/i Marchio/i (Partner) e Expo così come previsto agli Articoli 2.1 e 3.1 dell'Allegato 9, alla violazione dell'esclusiva di cui all'Art.4, o alla cancellazione dell'Evento o dell'intero Programma annuale di Marketing e Promozione di cui all'Art. 23.

Art. 11 - Dichiarazioni e garanzie

11.1 Nell'esecuzione dei Servizi di cui all'Allegato 3), (Partner) agirà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti applicabili allo svolgimento dei Servizi forniti, come a titolo esemplificativo e non

esaustivo norme fiscali, norme in materia di lavoro e di sicurezza, con obbligo di manleva a favore di Expo da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili a (Partner) e relativi alle attività del presente Accordo, con richiesta di estromissione di Expo dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei suoi confronti.

11.2 Inoltre, agli effetti del presente Accordo, (Partner) dichiara e garantisce:

- i. che la stipula del presente Accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere né di leggi, regolamenti o provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili;
- ii. che lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è perfettamente in regola con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e di tutta la normativa a carattere settoriale;
- iii. per lo svolgimento di tutte le sue attività, ivi comprese quelle oggetto del presente Accordo, è dotata di adeguate coperture assicurative “all risks”.

11.3 (Partner) dichiara e garantisce che svolgerà i Servizi secondo le prescrizioni di cui al presente Accordo ed ai relativi allegati. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, dei terzi e dei beni interessati dalla prestazione dei Servizi, saranno adottate da (Partner) che sarà tenuta anche a manlevare Expo da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

11.4. (Partner) garantisce la continuità e il corretto funzionamento dei Servizi, sia durante la fase di realizzazione, che nel corso della durata di Expo Milano 2015, secondo quanto specificato dall'Allegato 3 ed all'Allegato 11. (Partner):

- (i) sarà responsabile nei confronti di Expo per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione dei Servizi;
- (ii) garantirà inoltre i contenuti tecnici della piattaforma, la sicurezza delle transazioni e la gestione dei servizi venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente Accordo e dei relativi Allegati.

11.5. (Partner) si obbliga a manlevare e mantenere indenne Expo da qualsivoglia pretesa di terzi connessa ai Servizi, con richiesta di estromissione di Expo dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei suoi confronti.

Art. 12 – Attività a carico di Expo

12.1. Al fine di permettere la realizzazione di quanto indicato al precedente Articolo 11.1, Expo si obbliga a concedere a (Partner) l'uso di spazi nel Sito Espositivo.

12.2. Ove Expo ritardi l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Art. 12, le Parti si impegneranno ad attuare le indicazioni dello *Steering Committee* al fine di recuperare il ritardo maturato.

12.3 Expo si impegna a stipulare o a far stipulare dall'appaltatore aggiudicatario dei Servizi di cui al presente articolo, una polizza assicurativa per:

- i. danni ai beni di proprietà, possesso od uso a qualsiasi titolo, con rinuncia al diritto di surroga (ex Art. 1916 c.c.) nei confronti di (Partner), suo personale e collaboratori;
- ii. responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

A richiesta Expo ne documenterà la vigenza con apposito certificato.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 14 – Divieto di cessione dell'Accordo

14.1 Ciascuna Parte non potrà, ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente Accordo o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'altra Parte. E' altresì esclusa ogni forma di abbinamento con altri soggetti che riguardi l'attribuzione della Qualifica.

14.2 Nessuno dei Diritti di Partnership potrà formare oggetto di cessione, sub licenza, trasferimento, subcontratto o altri atti di disposizione senza il preventivo consenso scritto di Expo.

Art. 15 - Durata e recesso

15.1 Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il _____ salvo i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.

15.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo nel caso in cui venga dato inizio nei confronti dell'altra Parte a qualsivoglia procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva dell'altra Parte.

15.3 Resta inteso che qualora un evento di forza maggiore renda impossibile l'esecuzione dell'Accordo in via definitiva, Expo potrà in ogni tempo recedere dall'Accordo dando a (Partner) comunicazione di recesso ai sensi e per gli effetti stabiliti dal presente Articolo 15.

Art. 16 – Inadempimento e Clausola risolutiva espressa

16.1 Le Parti avranno la facoltà di risolvere l'Accordo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con effetto immediato ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del Codice Civile qualora:

- 16.1.1. Expo sia inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 8, 11, 14, 21, 24 e 26;
- 16.1.2. (Partner) sia inadempiente alle obbligazioni di cui agli articoli 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 13, 26 e 28;
- 16.1.3. (Partner), o soggetti in qualunque modo direttamente collegati o collegabili/associabili a (Partner) si rendano responsabili di comportamenti che siano suscettibili di arrecare danni all'immagine di Expo e/o di Expo Milano 2015.

16.2 E' facoltà di ciascuna delle Parti risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'altra Parte ometta, ovvero esegua in maniera imperfetta, ritardata o parziale anche uno solo degli obblighi in esso previsti. A tal fine, alla Parte inadempiente dovrà essere notificato opportuno avviso scritto ai sensi dell'Art. 1454 c.c. mediante il quale la stessa Parte sarà chiamata a sanare l'inadempimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento dell'avviso stesso, pena la risoluzione dell'Accordo.

Art. 17 – Cessazione dell'uso dei Diritti di Partnership

17.1 In caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente Accordo, (Partner) dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso in qualsiasi forma della Qualifica e dei Diritti di Partnership ed Expo dovrà cessare immediatamente di utilizzare qualunque Marchio (Partner), riferimento o citazione di (Partner) in ogni sua attività. In conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata da ambo le Parti qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente Accordo. Tale cessazione

dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan pubblicitario o frase specificamente sviluppata ed utilizzata da (Partner) per la fruizione in associazione alla sua qualificazione come (●) *Partner* di Expo.

17.2. (Partner) si obbliga a non far più riferimento ad alcun marchio e/o segno distintivo e/o dicitura e/o denominazione in qualunque modo connessi al presente Accordo e/o a Expo 2015, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la qualifica di "*ex Partner*" o altra simile ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'Accordo sia ancora in essere.

17.3 Expo si obbliga a non far più riferimento ad alcun marchio e/o segno distintivo e/o dicitura e/o denominazione in qualunque modo connessi al presente Accordo e/o a (Partner), quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la qualifica di "*ex Partner*" o altra simile ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'Accordo sia ancora in essere.

17.4 Nei casi di cui al precedente punto 17.1, (Partner) ed Expo dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente Accordo, non appena ciò sia possibile commercialmente ma, in ogni caso, non oltre _____ (_____) giorni successivi alla cessazione del presente Accordo.

Art. 18 - Rinuncia tacita

L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo, o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta, non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 - Invalidità, inefficacia, ineseguitabilità parziali

Nel caso in cui una o più clausole del presente Accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente Accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitabilità non importerà invalidità, inefficacia od ineseguitabilità dell'intero Accordo, a meno che non risulti che le Parti non avrebbero concluso tale Accordo senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitabilità.

Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscono le sopravvenute previsioni normative.

Art. 20 - Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato unicamente attraverso atti in forma scritta sottoscritti da rappresentanti delle Parti a ciò debitamente autorizzati.

Art. 21 – Legge regolatrice e foro competente

21.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

21.2 Tutte le controversie derivanti dall'Accordo o in relazione allo stesso, comprese quelle di cui agli Artt. 10.4 e 10.5, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 22 – Annunci e comunicati

Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a decidere

congiuntamente la diffusione ed il contenuto di ogni annuncio o dichiarazione comunque riguardante la conclusione del presente Accordo e/o l'esecuzione delle attività ivi previste.

Art.23 – Cancellazione di Expo Milano 2015 o dell'intero programma annuale di Marketing e Promozione.

23.1 Nel caso in cui Expo Milano 2015 non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore, Expo non potrà essere considerata responsabile dei costi o dei danni occorsi a (Partner) a causa della cancellazione. Qualora la cancellazione intervenisse allorquando (Partner) fosse ancora debitrice di parte dei corrispettivi di cui all'Art. 5.1, (Partner) è fin da ora autorizzata da Expo a sospendere il pagamento del saldo dei corrispettivi, fatta salva ogni reciproca ragione di accertamento della responsabilità in ordine alla cancellazione di Expo Milano 2015. Resta inteso che con il termine "cause di forza maggiore" si intendono a titolo indicativo e non esaustivo, le fattispecie elencate nell'Allegato 12.

23.2 Expo si impegna, in ogni caso, ad effettuare una comunicazione al mercato, con adeguata visibilità sui principali media nazionali, evidenziando come la cancellazione di Expo Milano 2015 non sia imputabile e/o correlata a (Partner) e valorizzando la disponibilità e l'impegno manifestato da quest'ultima per consentire la realizzazione di Expo Milano 2015.

23.3 Qualora Expo Milano 2015 oppure l'intero Programma annuale di Marketing e Promozione non si dovesse realizzare per qualsiasi altra ragione, diversa da quella disciplinata dal precedente Art. 23.1, (Partner) avrà diritto di richiedere la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'Art. 18 che precede oltre al risarcimento dei danni subiti, previo accertamento della responsabilità in ordine alla suddetta cancellazione secondo la specifica normativa prevista dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

Art. 24 – Rapporti tra le Parti

Con il presente Accordo le Parti, non hanno inteso costituire o creare alcun rapporto di tipo societario o comunque associativo anche di fatto. Nessuna delle Parti potrà inoltre assumere impegni nei confronti di terzi per conto dell'altra.

Art. 25 – Responsabilità

(Partner) si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e /o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose in caso di richieste o responsabilità verso terzi che siano conseguenti alle attività effettuate da (Partner) ai sensi del presente Accordo.

Art. 26 – Divieto di accordi incompatibili

Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art.27 – Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte destinataria" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

Con l'espressione "Informazione Riservata", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, *know-how* e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati

relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali *business plan* ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità di servizi erogati ai clienti.

Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione dell'Accordo.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente Articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente Accordo.

Le Parti limiteranno la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti, e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza della stessa, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le Informazioni Riservate in conformità al presente Articolo.

Le suddette disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate:

1. che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
2. che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
3. che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
4. che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
5. che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;
6. la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

Gli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.

Art. 28 – Modello di organizzazione gestione e controllo e Codice Etico di Expo e di (Partner)

28.1 Le Parti dichiarano di aver preso reciprocamente atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico sia di Expo che di (Partner), pubblicati rispettivamente sul sito <http://www.expo2015.org/tenders/area-documentale> e sul sito [http://www.\(Partner\).com](http://www.(Partner).com), la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte dalle Parti con la sottoscrizione del presente Accordo.

28.2 Il mancato rispetto ad opera delle Parti delle disposizioni previsti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e nei Codici Etici comporterà le conseguenze previste dall'Art.18.1. del presente Accordo, salvo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detto inadempimento.

Art. 29 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta.

Qualsiasi comunicazione/avviso prevista dal presente Accordo, qualora inoltrata tramite raccomandata a.r., sarà comprovata dalla ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a mezzo fax si presumono ricevute dall'altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello di invio. Il rapporto di trasmissione del fax è prova di spedizione e della data di invio.

Per ogni comunicazione relativa al presente Accordo, salvo successivi accordi, le Parti dovranno fare riferimento ai punti di contatto di seguito riportati:

Per (Partner) S.p.A.

(Partner) S.p.A.

_____41

Attenzione Dr. (●)

Mail: _____

Tel: +39 _____

Per Expo 2015 S.p.A.

Expo 2015 S.p.A.

Via Rovello 2

20121 Milano

Attenzione Dr. Giuseppe Sala

Mail: giuseppe.sala@expo2015.org

Tel. +39 02 89459404

Per Expo 2015 S.p.A
Dr. Giuseppe Sala
(Amministratore Delegato)

Per (Partner)
Dr. (●)
(Amministratore Delegato)
